

## REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO

(O.M. n°92 del 05-11-2007 e del DPR n. 122 del 22-06-2009)

1. Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del P.O.F. che la scuola predispone annualmente.
2. Le attività di recupero, realizzate per gli studenti che riportino voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino la sospensione del giudizio negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate negli scrutini suddetti.
3. Nell'organizzazione delle attività di recupero potrà essere adottata un'articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Pertanto, potranno essere previsti gruppi formati da studenti della stessa classe o di classi parallele oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee.
4. I gruppi di studenti, anche di classi parallele, saranno formati da non meno di 15 alunni.

La scuola, inoltre, potrà predisporre interventi di recupero che prevedano la frequenza da parte degli allievi di corsi previsti da progetti P.O.N. o da progetti presentati dai docenti dell'organico di potenziamento.

5. Nelle attività di recupero saranno impegnati in primo luogo, i docenti in servizio nell'Istituto, titolari delle classi di appartenenza degli studenti individuati per il recupero. Solo in seconda istanza, con motivazione da verbalizzare agli atti del Consiglio di classe, si ricorrerà ad altri docenti della scuola o di altra istituzione scolastica, purché con rapporto d'impiego in atto, e a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit".

6. Sarà cura del Consiglio di classe procedere ad un'attenta analisi dei bisogni formativi di ciascuno studente allo scopo di stabilire quali discipline indicare per i corsi di recupero e quali, invece, per altre modalità di recupero, tenendo conto anche della possibilità dell'allievo di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti (studio individuale).

7. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dai Consigli di classe è portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati.

8. Al termine delle attività di recupero saranno effettuate da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle citate verifiche sono deliberate dai Consigli di classe che, in relazione alla natura della disciplina oggetto degli interventi di recupero, possano prevedere verifiche scritte o scritto grafiche e/o orali. Sia che si avvalgano o che non si avvalgano delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe, che ne ratifica i risultati in riunioni appositamente convocate e ne comunica l'esito alle famiglie

9. Per gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentino valutazioni insufficienti in una o più discipline, il Consiglio di classe valuta la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più

discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione (DPR n.122/2009, art. 4, comma 6) e provvede a predisporre le attività di recupero.

10. Subito dopo le operazioni di scrutinio finale la scuola comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ogni studente dai docenti delle singole discipline e l'esito relativo a tutte le discipline. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero, le modalità e i tempi delle relative verifiche.

11. I suddetti interventi didattici si svolgono nei mesi di Giugno e Luglio.

12. Qualora i genitori non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, devono comunicarlo per iscritto alla scuola stessa, fermo restando l'obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche programmate del Consiglio di Classe.

13. Le operazioni di verifica sono condotte dai docenti delle classi di appartenenza degli allievi, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le stesse modalità indicate nel precedente punto 10 e secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti.

14. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera l'integrazione dello scrutinio finale, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva.

15. La competenza della verifica degli esiti nonché dell'integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle succitate operazioni.

16. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono improrogabilmente concludersi entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo (O.M. n°92 del 05-11-2007 art. 8 comma 1).

Il Collegio dei Docenti stabilisce annualmente e in base alle risorse economiche di :

- attivare per le studentesse e gli studenti del primo biennio, del secondo biennio e per il primo quadrimestre anche del quinto anno, dopo i primi scrutini quadrimestrali, corsi di recupero di 15 ore totali nelle discipline che prevedono nella modalità di verifica anche le prove scritte
- attivare sportelli didattici per complessive 18 ore, volti a sostenere le carenze degli alunni delle quinte classi, da metà Febbraio a metà Marzo. Le discipline verranno individuate dopo gli esiti quadrimestrali; si darà precedenza alle materie oggetto delle prove scritte d'esame;
- promuovere studio autonomo per tutte le altre materie, ferma restando la libertà del docente di prevedere forme di recupero in itinere.

I docenti stabiliranno il calendario delle prove di verifica e lo comunicheranno con anticipo agli alunni, annotandolo sul registro di classe. Le prove di recupero dovranno concludersi in tempi congrui relativamente alla programmazione dei consigli di ratifica. Gli esiti saranno comunicati alle famiglie mediante registrazione alla voce "RECUPERO CARENZE" del registro elettronico.